CNDCEC - Reg. nr.0006686/2023 del 28/04/2023 - ore 10.57.10

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 28 aprile 2023

Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Parma

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 46/2023 – Cancellazione iscritto in pendenza di procedimento disciplinare

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 5075 del 29.03.2023), si rappresenta che, a carico di un iscritto, è pendente un procedimento disciplinare, attualmente sospeso ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.
In seguito ai controlli effettuati dall'Ordine sulla sussistenza dei requisiti ex art. 36 del D. Lgs. n. 139/05, è emerso che l'iscritto non è più in possesso di un domicilio professionale e che la residenza è stata spostata all'estero, venendo pertanto meno i presupposti per il mantenimento dell'iscrizione.
Posto il principio, più volte ribadito dal Consiglio Nazionale, dell'impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, si richiede se si possa comunque procedere con la cancellazione ovvero quali atti debba porre in essere l'Ordine. Si osserva al riguardo quanto segue.

Il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile dall'art. 38 del D.Lgs. n. 139/05, che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.
Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, non sia stata presentata all'Ordine istanza di trasferimento o cancellazione ma sia l'Ordine, nell'esercizio della propria attività di tenuta e revisione dell'albo, ad avere accertato il venir meno della residenza o del domicilio professionale nell'ambito del circondario di propria competenza territoriale.
Premesso quanto sopra, si ritiene che l'iscritto, nei confronti del quale sia stato aperto il procedimento disciplinare e tenuto conto altresì della contestuale pendenza di procedimento penale a suo carico (che ha comportato la sospensione del procedimento disciplinare), nonostante risulti che abbia trasferito la propria residenza all'estero e pur considerato il mancato possesso del domicilio professionale, non possa essere cancellato dall'albo, fino al termine del procedimento disciplinare/penale che lo riguarda.
Si ricorda, per completezza, che il principio dell'impossibilità di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare pendente è ricavabile altresì dall'art. 5, comma 8, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, il quale dispone che "*L'iscritto all'Albo, all'Elenco Speciale o al Registro del Tirocinio non può richiedere la*

cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare".

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio